

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2130

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, ARMATO, LUCCHESI, CAIAZZA, SINESIO, SABATINI, BUTTÈ, GITTI

Presentata il 9 aprile 1960

Disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti di ruolo e non di ruolo, assunti e riassunti, presso le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel 1950, il Parlamento, riconosciuta la viva esigenza di definire le situazioni determinatesi, per effetto degli avvenimenti bellici, nei confronti del personale delle pubbliche Amministrazioni, intese eliminare ogni ingiusta disparità di trattamento per le categorie di dipendenti che avevano un periodo di servizio prestato presso Amministrazioni pubbliche diverse, approvando la legge 28 dicembre 1950, n. 1079.

Poiché tale legge prevedeva l'applicazione dei benefici soltanto ai dipendenti pubblici non di ruolo, in servizio alla data della sua entrata in vigore, anteriormente, con la legge 26 febbraio 1957, n. 37, i medesimi benefici venivano estesi ai dipendenti pubblici non di ruolo, successivamente sistemati in ruolo.

Sono risultati così esclusi dai benefici i dipendenti pubblici entrati in servizio dopo

l'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1950, n. 1079.

Si è determinata, quindi, una sperequazione di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo, essendo state escluse determinate categorie, trovantisi nelle medesime condizioni.

Appare ora evidente la esigenza di estendere i benefici della citata legge n. 1709 ai dipendenti pubblici di ruolo e non di ruolo, assunti e riassunti, che si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, trovantisi nelle identiche situazioni, al fine di evitare, nei loro confronti, una ingiusta sperequazione di trattamento.

Confidiamo, perciò, che gli onorevoli colleghi vorranno confortare con la loro approvazione la presente proposta di legge che tende ad eliminare le ingiustizie createsi ed a completare la legislazione in materia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le disposizioni della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, si applicano anche ai dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, assunti e riassunti in servizio prima della data di entrata in vigore della presente legge ed in servizio alla data medesima.

ART. 2.

Alla maggiore spesa si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio delle singole Amministrazioni pubbliche interessate.